

27 GEN. 2021

AULA 'B'
ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOCC. ESENTE DIRITTI



1770/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Procedimento
ex art. 445
bis c.p.c.-
aggravamenti
intercorsi nel
corso del
procedimento-
rilevanza

R.G.N. 8118/2015

Cron. 1770

Rep.

Ud. 09/09/2020

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8118-2015 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
 in persona del Presidente e legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli

2020

1541

Avvocati (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8019/2014 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 17/09/2014 R.G.N. 22589/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO che:

con sentenza n. 8019 del 2014, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., in adesione alla consulenza medico-legale che aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità, riteneva inapplicabile l'art. 149 disp. att. c.p.c., sul presupposto che non potesse formularsi un dissenso alla consulenza tecnica fondato su condizioni sanitarie successive alla data della conclusione dell'incarico peritale conferito in sede di accertamento tecnico preventivo;

propone ricorso (omissis), affidato ad un motivo illustrato da successiva memoria, articolato con riferimento sia al n. 3 che al n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ma sostanzialmente riferito alla violazione degli artt. 149 disp. att. C.p.c. e 445 bis c.p.c.;

resiste, con controricorso, l'INPS;

CONSIDERATO che:

il ricorrente censura il provvedimento per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile l'art. 149 disp. att. al procedimento giudiziario ex art. 445-bis c.p.c.;

il motivo è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018); deve ritenersi erroneo l'assunto della sentenza impugnata secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.;

l'art. 149 disp. att. c.p.c., prescrive la valutazione, in sede giudiziaria, dell'aggravamento della malattia - nonché di tutte le infermità incidenti sul

fu

n.r.g. 8118/2015

complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario - senza prevedere preclusioni specifiche;

limitare l'applicazione dell'art. 149 disp. att. al giudizio previdenziale o assistenziale introdotto con ricorso ordinario implicherebbe un'abrogazione della disposizione medesima, non prevista da alcuna fonte normativa;

il disposto dell'art. 149, con l'apprezzamento anche dell'aggravamento della malattia, rende ancor più efficace la novella introdotta al codice di rito al dichiarato fine di realizzare, con il procedimento previsto dall'art. 445-bis c.p.c., una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la deflazione del contenzioso, il congruo contenimento ~~contenere~~ della durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., fra le altre, sulle diverse fasi del procedimento per accertamento tecnico preventivo, Cass. n. 9876 del 2019);

il legislatore del 2011 ha attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l'introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflativi del contenzioso;

l'inapplicabilità dell'art. 149, vanificherebbe, all'evidenza, tali molteplici intenti minando, alle radici, il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti;

rimarrebbe, inoltre, l'aporia di una disposizione valida per il procedimento amministrativo ma poi inapplicabile nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e, non ultimo, il rischio della proliferazione smodata del contenzioso

n.r.g. 8118/2015

per l'accertamento dell'aggravamento di una malattia già costituente fondamento di una pretesa azionata;

all'accoglimento del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, affinché proceda a nuovo esame.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.


Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Il Presidente

Umberto Berrino


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **27 GEN. 2021**
Il Funzionario Giudiziario




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

